



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Comune Capofila di Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia

Tel. 0963 779440 - PEC: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL “CAREGIVER”
FAMILIARE PER GLI ANNI 2021-2022

CUP I99G24000130002

e

CUP I99G25000000002

VISTI

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge regionale n. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare, l’art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare” con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del Caregiver familiare;
- l’art. 1, comma 255, della citata Legge 205/2017, il quale definisce Caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- il D.P.C.M. del 21 novembre 2019, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per le non autosufficienze 2019 – 2021, il quale inquadra, nell’ambito dell’assistenza indiretta, anche le prestazioni di cura rese alle persone non autosufficienti dai familiari e dalla rete di supporto allargata (buon vicinato) in base al piano personalizzato;
- il D.P.C.M. 27 ottobre 2020, il quale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del Caregiver di cui all’art. 1 comma 254 della Legge 205/2017, per gli anni 2018-2019-2020, destinate al sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare;
- il D.P.C.M. 3 ottobre 2022, recante “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 737 del 28 dicembre 2022, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo della regione Calabria per l’annualità 2021 al fine dell’utilizzo delle risorse di cui al citato DPCM 28.12.2021;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del 17 ottobre 2022 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare per l’anno 2022”, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2022, il quale prevede:
 - al comma 2 dell’art. 1 che le risorse siano destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali che li utilizzeranno per interventi di sollievo e sostegno destinati al Caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, secondo le priorità indicate nello stesso provvedimento;
 - per la Regione Calabria un finanziamento pari ad euro 849.869,11 di cui alla tabella 1 del decreto, da ripartire tra gli Ambiti territoriali sociali sulla base degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze di cui al D.P.C.M. 21.11.2019;
 - all’art. 3, comma 2, la possibilità per le regioni di cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione degli interventi;
 - all’art. 4, comma 1, la disposizione che le regioni adottano specifici indirizzi integrati di programmazione nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le

autonomie locali prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

- all'art. 4, comma 2, la disposizione che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà trasferire alle regioni le risorse solo a seguito di specifica richiesta con gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi nonché la compartecipazione finanziaria;
- all'art. 4, comma 3 di obbligare le regioni ad adottare una delibera di Giunta concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 737 del 28 dicembre 2022 recante "Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare annualità 2021. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021 – Adozione "Linee di indirizzo Regione Calabria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 162 del 13 aprile 2023 recante "Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare annualità 2022. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2022 – Adozione "Programmazione Regione Calabria";

Acquisito il CUP relativo all'annualità 2021: I99G24000130002;

Acquisito il CUP relativo all'annualità 2022: I99G25000000002;

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Calabria Dipartimento Salute e Welfare e l'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno Rep. 22859 del 14/10/2024;

Considerato che l'importo della suddetta Convenzione è così determinato:

- € 0 (euro zero) relativi alle economie annualità 2018-2019-2020;

- € 12.541,24 (euro dodicimilacinquecentoquarantuno/24) relativi all'annualità 2021 come da riparto approvato con D.G.R. 737/2022;

- € 13.471,00 (euro tredicimilaquattrocentosettantuno/00) relativi all'annualità 2022 come da riparto approvato con D.G.R. 162/2023;

per un importo complessivo di € 26.012,24 (euro ventiseimiladodici/24).

L'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno emana il presente Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del "Caregiver" familiare

Art. 1 – Finalità e definizione di "Caregiver familiare"

Obiettivo primario del presente avviso pubblico è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, del "Caregiver familiare", il quale si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative integrandosi con gli operatori professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio.

Si definisce "Caregiver familiare" la persona che assiste (familiare assistente) e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero,

nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo sono coloro i quali svolgono le funzioni di Caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017, quale persona che assiste e si prende cura di un familiare in condizione di disabilità gravissima come definiti al precedente articolo 1).

Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i Caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) Essere residente in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;
- b) Fare parte del nucleo familiare del soggetto con disabilità gravissima da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo collocato nella medesima struttura in cui risiede il soggetto con disabilità da assistere;
- c) Essere:
 1. Cittadino italiano;
 2. Cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 3. Cittadino di uno stato NON appartenente all'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, con esclusione dei titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore a sei mesi;
- d) Avere compiuto 18 anni di età all'atto di presentazione della domanda ed essere in condizioni di autosufficienza;
- e) Avere acquisito il consenso della persona con disabilità gravissima assistita, del suo amministratore di sostegno ovvero di un suo tutore o curatore.

Art. 4 – Tipologia di interventi

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

Linea 1) Contributo a favore di Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della D.G.R. (638/2018) "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

Criteri di priorità:

1. Caregiver di persone che NON hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
2. Caregiver di persone che NON sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
3. Caregiver NON beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla Legge 104/92 art, 33;
4. Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composta da un solo genitore).

Linea 2) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del Caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Criteri di priorità:

1. Caregiver di persone che NON sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il “Dopo di Noi”;
2. Caregiver NON beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
3. Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l’accesso ai contributi a favore di persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificata ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono, quindi, i Caregiver familiari dando priorità agli interventi, come indicato nel citato DPCM, nei confronti di:

1) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del DM 26 settembre 2016:

“Persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di Coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;

g) *persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;*

h) *persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;*

i) *ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche”.*

2) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del Caregiver con la persona assistita.

Art. 6 – Contributo e criteri di riparto

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivata a favore del Caregiver familiare, l'erogazione di un contributo economico una tantum di € 400,00 (quattrocento) fino ad esaurimento fondi secondo l'ordine di graduatoria.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di Assegno di Cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del Caregiver familiare, che si assume l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitari (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di altri contributi, la somma di € 400,00 può essere ridotta fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a € 1.200,00 mensili.

Tale tetto è ridotto a € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.

Il contributo economico e la sua erogazione sono altresì subordinati alla presentazione di dichiarazione, da parte del Caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Art. 7 – Presentazione della Domanda

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Caregiver familiare, deve essere presentata su apposito modulo di domanda predisposto dal Comune capofila di Serra San Bruno corredato da tutti gli allegati di partecipazione richiesti, entro le ore 13:00 del 20 febbraio 2025.

L'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno si riserva di chiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria ove incompleta.

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta dal successivo art. 8, potranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo di domanda allegato al presente Avviso (Allegato A) firmato dal Caregiver familiare (familiare assistente) con allegato un documento di identità in corso di validità del firmatario.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e implicheranno l'attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

Le domande dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

➤ per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it, scrivendo nell'oggetto "Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare per gli anni 2021-2022";

➤ consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Serra San Bruno, sito in Piazza Carmelo Tucci, a Serra San Bruno.

Non sono ammissibili domande presentate con modalità differenti da quelle appena indicate.

Qualora la domanda risulti NON ammissibile, il provvedimento motivato di non ammissibilità sarà comunicato all'interessato.

Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da una équipe multidisciplinare (UVMD).

I Servizi sociali territoriali, sulla base delle valutazioni dell'UVMD, provvederanno ad elaborare il "Patto di Cura" nel quale saranno esplicitate le attività e le modalità di erogazione delle prestazioni che deve eseguire il Caregiver familiare, il monte orario giornaliero e settimanale di erogazione delle prestazioni.

Il provvedimento di ammissione al contributo verrà comunicato al Caregiver familiare che ha presentato la domanda con invito alla sottoscrizione del "Patto di Cura" entro e non oltre, a pena di decadenza, il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

Art. 8 – Allegati alla domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

1. Copia del verbale di indennità di accompagnamento rilasciato dall'INPS (*Allegare la copia del verbale senza gli OMISSIS, ovvero la copia del verbale dove sono chiaramente specificate le patologie della persona con disabilità*);
2. Copia del documento di riconoscimento della persona con disabilità in corso di validità;
3. Copia del documento di riconoscimento del "Caregiver" in corso di validità;
4. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante l'attività di cura prestata a favore del congiunto con disabilità e la conseguente ridotta capacità lavorativa;
5. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante che la persona con disabilità assistita NON percepisce altri contributi economici erogati dall'Ambito in favore delle persone con disabilità (Dopo di Noi, Vita Indipendente etc.) ovvero l'importo analitico di altri contributi percepiti dalla persona con disabilità e dell'eventuale Assegno di Cura;
6. Attestazione ISEE del Caregiver familiare in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

Per la richiesta di contributo di cui alla priorità indicata all'art. 4, punto 1):

7. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante che la persona con disabilità assistita NON ha avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
8. Autocertificazione da parte del Caregiver di persone che NON sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
9. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante che NON beneficia di congedi straordinari retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 104/92;
10. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante la condizione di soggetto monoreddito, monoparentale ovvero facente parte di un nucleo familiare composto da un solo genitore;

Per la richiesta di contributo di cui alla priorità indicata all'art. 4, punto 2):

11. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante che la persona con disabilità assistita NON è inserita in percorsi di deistituzionalizzazione per il "Dopo di Noi";
12. Autocertificazione da parte del "Caregiver" attestante che NON beneficia di congedi straordinari retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 104/92;

13. Autocertificazione da parte del “Caregiver” attestante la condizione di soggetto monoreddito, monoparentale ovvero facente parte di un nucleo familiare composto da un solo genitore.

Art. 9 – Motivi di esclusione della domanda

È motivo di esclusione:

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- la presentazione della domanda sprovvista degli allegati previsti dall’art. 8);
- la presentazione della domanda con modalità differenti rispetto a quelle previste dall’art. 7);
- la presentazione di domanda non sottoscritta dal “Caregiver familiare”.

Art. 10 - Approvazione graduatoria

A seguito della valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute, la Commissione appositamente nominata provvederà a stilare la graduatoria che dovrà essere approvata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano.

Art. 11 – Formazione della graduatoria

La Commissione dovrà stilare la graduatoria innanzitutto tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’art. 4 e adottando poi criteri per l’assegnazione dei punteggi in relazione alla situazione di fragilità. Pertanto, la graduatoria sarà ordinata secondo punteggi decrescenti assegnati dopo l’indicazione delle priorità.

La griglia di valutazione che consentirà di attribuire un punteggio massimo di 100 punti sarà così articolata:

CRITERIO 1	Massimo 50 punti
ISEE nucleo familiare del Caregiver (come desumibile dal certificato ISEE in corso di validità)	
Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
<i>ISEE < = 5.000,00</i>	50
<i>ISEE da 5.000,01 a 10.000,00</i>	40
<i>ISEE da 10.000,01 a 15.000,00</i>	30
<i>ISEE da 15.000,01 a 20.000,00</i>	25
<i>ISEE da 20.000,01 a 25.000,00</i>	10
<i>ISEE da 25.000,01 a 30.000,00</i>	5
<i>ISEE oltre 30.000,00</i>	0

CRITERIO 2	Massimo 15 punti	
Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare (si considerano il Caregiver familiare e tutti i componenti del suo nucleo familiare con la sola esclusione della persona con disabilità gravissima assistita)		
Lettera	Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
A	- tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare del Caregiver, compreso lo stesso Caregiver, con età < = a 64 anni, sono in condizione attiva e non sono occupati;	15

B	- il Caregiver familiare ha una età \leq a 64 anni, è in condizione attiva e non è occupato;	10
C	- il Caregiver familiare è occupato o ha una età \geq a 65 anni ed almeno un componente maggiorenne del suo nucleo familiare ha una età \leq a 64 anni e si trova in condizione attiva e non occupato;	5
D	- nuclei familiari del Caregiver familiare in cui tutti i componenti, compreso il Caregiver, hanno una età \geq a 65 anni ovvero nuclei familiari del Caregiver non ricadenti nei casi precedenti.	0

CRITERIO 3		Massimo 35 punti
Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare del Caregiver familiare		
Lettera	Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
A	- nucleo familiare con almeno una persona con disabilità (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ulteriore rispetto alla persona assistita;	35
B	- nucleo familiare con almeno una persona anziana \geq a 65 anni, diversa dalla persona assistita;	30
C	- nucleo familiare composto esclusivamente dal Caregiver familiare e dalla persona assistita;	20
D	- nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dalla persona assistita;	10
E	- nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti.	0

I dati relativi alla composizione del nucleo familiare del Caregiver saranno desunti dall'attestazione ISEE in corso di validità.

La condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare del Caregiver e l'eventuale disabilità di componenti del nucleo familiare, ulteriori rispetto alla persona assistita, dovranno essere autocertificate in sede di presentazione della domanda.

Art. 12 – Allegati e Pubblicazione

Del presente Avviso pubblico è parte integrante e sostanziale il modulo di domanda che deve essere compilato in ogni sua parte.

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Serra San Bruno e inviato a tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 13 – Controlli e Verifiche

L'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

Nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite oltre agli interessi legali.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Salvatore Nazzareno Sibio.

Informazioni potranno essere richieste telefonicamente al n. 0963.779440 o per email all'indirizzo sociale@comune.serrasanbruno.vv.it

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del vigente Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti i Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e il Comune di Serra San Bruno in qualità di Ente capofila.

Art. 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso, è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del Foro di Vibo Valentia.

Art. 17 – Disposizioni Finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Serra San Bruno, 21/01/2025

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
-dott. Salvatore Sibio-